



**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

Ai Comuni, per il tramite degli Ambiti territoriali sociali

Agli Amministratori di Ambito della piattaforma GePI

Ai Responsabili PUC della piattaforma GePI

All'INAIL

E, p.c.

Alla Direzione Generale per le politiche attive del lavoro

Alla Commissione politiche sociali e lavoro
della Conferenza Stato-Regioni

All'ANCI

Oggetto: Oneri assicurativi per l'attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Si fa riferimento all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 il quale prevede che gli oneri per le assicurazioni presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti ai Progetti utili alla collettività (PUC) nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse del Fondo povertà, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quel che riguarda gli oneri assicurativi riferiti all'INAIL, con decreto ministeriale n. 68 del 24 marzo 2024 è stata approvata la determina INAIL n. 73 del 26 marzo 2024, che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, prevedendo che il Ministero provvede a rimborsare trimestralmente all'INAIL il costo delle assicurazioni attivate a valere sui PUC.

Tale onere sarà sostenuto direttamente da questo Ministero, analogamente a quanto avvenuto con la precedente misura di contrasto alla povertà, mediante le risorse del "Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020" (POC) fino al 2026. A tal fine, il Comune interessato è tenuto a scaricare dalla piattaforma GePI - tramite l'amministratore di Ambito o il responsabile PUC - il nuovo schema di Atto di adesione, denominato "Atto di adesione PUC 2026" che sarà disponibile nella sezione Documenti predisposta su GePI, nel Menu "Convenzioni PUC".

L'atto di adesione, una volta sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente locale, dovrà essere caricato nella medesima piattaforma GePI a cura dell'amministratore di Ambito o del responsabile PUC entro il 31 gennaio 2026. Si precisa che potrà essere caricato un solo file per Comune. Pertanto, per allegare il



documento di identità del firmatario dell'atto si potrà creare un unico PDF (che ricomprenda l'atto di adesione sottoscritto e il documento di identità) oppure caricare i files separati usando il formato "zip".

A partire dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore dell'Assegno di inclusione, le spese sostenute per gli oneri assicurativi dei PUC, fino alla sottoscrizione del nuovo atto di adesione, saranno comunque rimborsate all'INAIL a valere sul POC Inclusione in forza dell'atto di adesione già sottoscritto in precedenza.

Diversamente, a partire da febbraio 2026 le spese per gli oneri assicurativi riferiti ai partecipanti ai PUC saranno liquidate all'INAIL solo dopo il caricamento del nuovo atto di adesione e la regolare rendicontazione su GePI. A tal fine, si invitano pertanto gli Enti in indirizzo a procedere tempestivamente al caricamento del nuovo atto di adesione, per consentire il regolare rimborso all'INAIL degli importi dovuti.

Con l'occasione, si fa presente che ogni comune per attivare Progetti utili alla collettività è tenuto a sottoscrivere l'atto di adesione, in quanto le spese in questione sono riferibili al comune e non all'Ambito territoriale di appartenenza. E ciò, anche qualora titolari del PUC siano altre Pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL che hanno stipulato una convenzione o un accordo con il Comune di appartenenza per attivare le polizze assicurative dei partecipanti ai Progetti.

Inoltre, è utile ribadire che per garantire ai Comuni, in forma singola o associata, la copertura degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, i medesimi Enti sono tenuti, in particolare, a:

1) istituire, per ciascun progetto, un registro delle presenze dei soggetti impegnati nei PUC, con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2023, n. 156, e garantirne la corretta tenuta e conservazione;

2) registrare i PUC sulla piattaforma GePI, messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) inserire nella piattaforma GePI, almeno un giorno prima dell'avvio dell'attività, i codici fiscali dei soggetti impegnati nei PUC per i quali deve essere attivata la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, indicando per ciascun partecipante la data di inizio dell'attività nell'ambito del progetto di utilità collettiva, che può essere coincidente o successiva a quella di attivazione del progetto stesso. Si richiama l'attenzione degli operatori sulla procedura di inserimento in piattaforma GePI dei codici fiscali dei soggetti impegnati nei PUC, in tempo utile per attivare la copertura assicurativa contro gli infortuni e, comunque, tassativamente entro la data di avvio delle attività del soggetto partecipante;

4) attivare la copertura assicurativa in favore dei soggetti impegnati nei PUC; si specifica che nessun soggetto potrà partecipare ad un PUC prima dell'attivazione della copertura assicurativa con l'INAIL, secondo la procedura prevista in piattaforma GePI;

5) trasmettere, attraverso la piattaforma GePI, entro il giorno 30 del mese successivo a ciascun trimestre dell'anno, il numero delle giornate di effettiva attività prestate da ciascun soggetto partecipante ai PUC.

Per ulteriori elementi riferiti agli obblighi normativi e procedurali a carico dei Comuni si rimanda allo schema di atto di adesione allegato alla presente, in coerenza con la procedura già attivata per il riconoscimento degli oneri assicurativi per i PUC.

L'Autorità di gestione del POC Inclusione, infine, si riserva di fornire a codesti Enti (in forma singola o associata) ulteriori indicazioni e linee guida necessarie ad un corretto flusso informativo e procedurale con l'AdG, garantendone adeguata pubblicità anche sul sito del PON Inclusione www.poninclusione.lavoro.gov.it.



Confidando nella consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Allegato:

Modello di Atto di adesione

Siglato:

Le Dirigenti
Cristina Berliri
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.